



MIUR – USR Lazio

Liceo Statale “Vittorio Gassman”

Sede centrale: Via Pietro Maffi, 57 – 00168 Roma ☎ 06121128105

Succursale: Via Prelà 1 00167 Roma ☎ 06/121127220

Succursale: Via di Torvecchia 683 00168 Roma ☎ 06/121124760

Cod. Mecc. RMPM160003 - C.F. 97197380583

✉ RMPM160003@istruzione.it – RMPM160003@pec.istruzione.it

www.liceovittoriogassman.gov.it

Circ. n° 43 del 25/10/2018

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Alunni
Agli Atti
All'Albo Web

OGGETTO: Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

Si comunica che sul BUR Lazio del 23 ottobre 2018 è stata pubblicata la Legge n° 7 del 22/10/2018 che contiene, all'art. 68, disposizioni sulle semplificazioni delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. A partire dal 24 ottobre 2018, quindi, anche nella Regione Lazio non sarà più necessario per le famiglie portare il certificato medico in seguito ad assenze per malattia superiori ai cinque giorni.

La presentazione del certificato medico resta obbligatoria solo nei casi in cui sia richiesta per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica, o qualora i richiedenti siano tenuti alla presentazione in altre regioni.

Si riporta di seguito il testo di Legge:

Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 68

(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.



Dirigente scolastica
Prof.ssa Daniela Nappa